Civile Ord. Sez. 5 Num. 28077 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 29/10/2026

TRIBUTI: avviso accertamento anno 2010 – giudicato esterno – cessazione dell'attività anno 2009 – fatto permanente - non sussiste.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27768/2017 R.G. proposto da:

PORCIELLO ROSANNA, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Maglio del foro di Avellino, giusta procura speciale in atti

– ricorrente –

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale *pro tempore,* rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

- controricorrente–

avverso la sentenza n. 3621/5/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. di Salerno, depositata in data 18.4.2017, non notificata;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Clara Sali all'adunanza camerale del 14.10.2026;

FATTI DI CAUSA

1. Rosanna Porciello propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, che ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio e respinto il suo appello incidentale avverso la sentenza n. 1167/3/2014 della C.T.P. di Avellino, che aveva parzialmente accolto il ricorso avente ad oggetto l'avviso di

accertamento n. TFK010201489, relativo all'anno di imposta 2010, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva recuperato maggiori imposte Irpef, IVA ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi, previa ricostruzione del reddito con metodo induttivo, stante l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. Riteneva la C.T.R. che: "*l'appello incidentale debba essere rapidamente disatteso, dovendosi al contrario accogliere l'appello principale. Deve, difatti, darsi prevalente valenza probatoria, rispetto all'attestazione del Comune di Mirabella Eclano circa la cessazione dell'attività d'impresa condotta dall'appellante incidentale, alla perdurante iscrizione della contribuente presso la Camera di Commercio, al possesso ininterrotto della partita IVA ed alla dichiarazione operata dalla contribuente medesima nel mod. 770/2011 (relativo all'anno d'imposta 2010) di spese sostenute per lavoro dipendente pari ad € 19.352,00. Non costituisce giudicato esterno la sentenza n. 1166/03/2014, sia perché relativa a diversa annualità, sia perché, nel caso di specie, la CTP si è limitata a dare atto dell'attestazione del Comune di Mirabella Eclano circa la cessazione dell'attività commerciale. Tale attestazione non è in sé contestata, ma la questione che qui si pone attiene alla valutazione della prova anzidetta rispetto ad altri e difformi elementi di prova di valenza contraria. Non può, pertanto, ritenersi formato alcun giudicato esterno sulla questione. La Porciello aveva, peraltro, del tutto omesso la dichiarazione dei redditi nelle annualità precedenti. L'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente all'Ufficio impositore, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, di determinare induttivamente l'ammontare imponibile e l'aliquota sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venute a conoscenza dell'Ufficio (cfr. Cass. n. 1240 del 22/01/2014). Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

abilita gli Uffici finanziari a servirsi di qualunque elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, sicché, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa incombe sul contribuente (v. Cass. Ordinanza n. 5228 del 30/03/2012; Cass. n. 20708 del 03/10/2007). Destituite di fondamento appaiono le altre eccezioni ribadite con l'appello incidentale dalla Porciello, essendo stato dimostrato in atti dall'Ufficio la delega disposta dal Dirigente dell'Ufficio Provinciale di Avellino dell'AGE in favore del dott. Giuseppe Cimmino, con ordine di servizio interno n. 14/2012. Tali deleghe, per consolidata giurisprudenza, sono assolutamente legittime (ex plurimis: Cass. nn. 6882/2000 e 6113/2005). Allo stesso modo, nessuna violazione dello Statuto del Contribuente può essere ravvisata nel caso di specie, essendo stato condotto l'accertamento sull'esame di documentazione assolutamente nota al contribuente ed, anzi, dallo stesso prodotta all'Amministrazione Finanziaria, quale il mod. 770/2011."

3. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

4. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 20.5.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.*», la ricorrente deduce che la CTR ha errato a non ritenere vincolante il giudicato esterno di cui alla sentenza n. 1166/03/2014,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

depositata il 10.12.2014 e non impugnata, prodotta in sede di gravame e relativa all'anno di imposta 2009, con cui era stato accertato che l'attività era cessata il 31 ottobre 2009, con vendita di tutte le rimanenze di magazzino. La CTR avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, in quanto con esso si tentava di rimettere in discussione il giudicato già formatosi sul medesimo fatto.

2. Con il secondo motivo, rubricato «*Nullità del procedimento per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.»,* la ricorrente deduce, in subordine, che, secondo un diverso orientamento dottrinario e giurisprudenziale, l'assenza di precedente giudicato sarebbe da qualificare come condizione di "decidibilità" della causa nel merito: in altri termini un presupposto processuale, la cui sussistenza o meno integra (dovrebbe almeno integrare) una questione di rito e la decisione sulla quale dovrebbe poter essere censurata in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. La ricorrente censura dunque, per mero scrupolo difensivo, il capo della sentenza impugnata riportato a pagina 16 del presente ricorso anche sotto il profilo in rubrica, poiché – in ragione dell'efficacia "preclusiva" dell'eccepito giudicato, ex art. 2909 c.c., rispetto al successivo giudizio, tra le medesime parti, avente ad oggetto i crediti tributari per il periodo 2010 - il giudice d'appello non avrebbe potuto decidere la controversia, discostandosi, peraltro, dalla precedente statuizione definitiva.

3. Con il terzo ed ultimo mezzo, rubricato «*nullità del procedimento per plurime violazioni: artt. 116 e 132 c.p.c., nonché art. 111, comma 6, Cost.»,* si censura, in ulteriore subordine, il segmento della motivazione della sentenza della CTR *a quo,* riportato a pagina 16 del presente ricorso, nonché quello secondo cui: *"Deve, difatti, darsi prevalente valenza probatoria, rispetto all'attestazione del Comune di*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Mirabella Eclano circa la cessazione dell'attività d'impresa condotta dall'appellante incidentale, alla perdurante iscrizione della contribuente presso la Camera di Commercio, al possesso ininterrotto della partita IVA ed alla dichiarazione operata dalla contribuente medesima nel mod. 770/2011 (relativo all'anno d'imposta 2010) di spese sostenute per lavoro dipendente pari ad e 19.352,00". Tali affermazioni violerebbero le norme in rubrica, nella parte in cui si era preteso di valorizzare elementi contrari a quelli riportati nella sentenza n. 1166/03/14, passata in giudicato. Ed invero, l'inciso violerebbe i canoni del ragionevole e prudente apprezzamento del materiale probatorio previsto dall'art. 116 c.p.c., nel momento in cui sovrappone all' accertamento compiuto dalla richiamata sentenza n. 1166/03114 della CTP di Avellino, in maniera sintetica ed apodittica *"elementi"* altamente contraddittori ed inconferenti, quali debbono ritenersi l'iscrizione alla camera di commercio, il possesso della partita iva e il mod. 770/11.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto avvinti da un comune nucleo censorio, sono infondati.

4.1. Le sezioni unite di questa Corte, nella sentenza n. 13916/2006, hanno affermato che «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il *petitum* del primo … tale principio non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

anche in tal caso l'oggetto del giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato» (Cass. S.U., 16.6.2006, n. 13916). Le successive pronunce si sono uniformate, riconoscendo che il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, con riguardo, in particolare, a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi caratterizzati dalla durevolezza nel tempo (cfr. Cass. n. 38950 del 2021; Cass. n. 15171 del 2020; Cass. n. 14509 del 2016; Cass. n. 4832 del 2015). Il giudicato esterno può pertanto operare anche con riguardo ad annualità diverse, purché la statuizione definitiva concerna elementi costitutivi della fattispecie dotati di carattere stabile o tendenzialmente permanente, ovvero una questione di fatto o di diritto che rappresenti il presupposto logico comune delle decisioni.

4.2. Applicati i superiori principi, ritiene il Collegio che la chiusura di un punto vendita (il negozio "Amica Kids", come da attestazione del comune di Mirabella Eclano) non dà luogo ad un fatto ontologicamente definitivo e permanente, ben potendo l'attività commerciale riprendere in altre circostanze di tempo e di luogo. Non si tratta pertanto di un fatto permanente o tendenzialmente tale, idoneo a costituire oggetto di giudicato preclusivo.

4.3. Di conseguenza, la valutazione di prevalenza degli elementi presuntivi, conferenti e rilevanti (il mantenimento dell'iscrizione alla Camera di commercio e della partita IVA e la presentazione del modello 770/2011, da cui risultava il sostenimento di spese per lavoro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dipendente nell'anno di imposta 2010), rispetto alla suddetta attestazione – frutto di accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità -, è conforme a diritto.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

6. Spese secondo soccombenza.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.10.2026.

La Presidente

(Roberta Crucitti)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale